



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO "BILANCIO E PATRIMONIO"
Via Maasara, 2 - 88100 - Catanzaro
Tel. 0961.856254 - 772319

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0052030 del 13/02/2012



*Ai Dirigenti Generali
Dei Dipartimenti Regionali*

*Al Dirigente
dell'Avvocatura Regionale*

*Al Commissario
della SUA*

LORO SEDI

Oggetto: Nota prot. n. 23190 circolare del 20/01/2012. Art. 4 della L.R 41/2011. Chiarimenti.

Con riferimento alle indicazioni operative già impartite con la nota emarginata in oggetto, si rende necessario condividere alcune precisazioni riguardanti l'iter dei provvedimenti che comportano oneri a valere sul bilancio regionale.

Preliminarmente si evidenzia che quanto disposto al 1° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), va letto in combinato disposto con le prescrizioni della l.r. 8/2002 e della l.r. 7/96, di modo che l'espressione "*esplicita dichiarazione resa dal dirigente generale e dal dirigente del settore...*" deve essere intesa alternativamente e non cumulativamente.

Detto ciò, va altresì chiarito e meglio specificato che, laddove la circolare richiamata recita: "*i provvedimenti che prevedono oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione, una volta assunti dai dirigenti delle strutture regionali competenti che dichiarano esplicitamente quanto previsto dal primo comma dell'art. 4 della norma in parola, devono essere previamente trasmessi al dirigente della Ragioneria Generale che...*", essa deve essere intesa non già nel senso che ogni atto di liquidazione vada preliminarmente trasmesso alla Ragioneria, rimanendo invece ferme le disposizioni vigenti della l.r. 8/2002 e del regolamento di contabilità. Il novero degli atti per il quale è richiesto un intervento del Settore Ragioneria va circoscritto a quei provvedimenti che, prevedendo oneri a carico del bilancio regionale, vanno verificati nella loro corretta imputazione ai capitoli di spesa e/o ad impegni che siano stati eventualmente già assunti (a mero titolo esemplificativo: approvazione di bandi o avvisi, programmi di esercizio, assunzione di obbligazioni in una fase in cui ancora non è individuabile il creditore, ecc.).

Ciò al fine di scongiurare il rischio che il rinvio dell'impegno di spesa a successivo atto, talvolta plausibile in assenza delle condizioni espressamente sancite dall'art. 43, l.r. 8/2002, ovvero l'imputazione di una spesa futura ad un impegno già precedentemente assunto, possano non trovare la dovuta copertura finanziaria, generando nel frattempo obbligazioni giuridicamente vincolanti e debiti a carico del bilancio regionale.

Pertanto e per concludere, nella lettura della circolare in oggetto, non ritenendo si possano ingenerare equivoci o perplessità interpretative in riferimento alla casistica esplicitata ai punti 1, 2 e 4, con espresso riferimento invece al punto 3, è necessario chiarire che l'attestazione demandata alla Ragioneria Generale è dovuta solo per quei provvedimenti che non dispongono liquidazioni, ma solo l'imputazione di una spesa che verrà liquidata con successivo atto a valere su un impegno esistente (in quanto precedentemente assunto).

Restano ferme, per il resto, le indicazioni operative fornite.

Il Dirigente Generale
Avv. Francesco Zoccali

Il Dirigente Generale
Avv. Pietro Manna